



Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria

GIURÌ

Milano, 10 luglio 2018

via Larga 15
20122 Milano
tel. +39 (0) 2 58304941
fax +39 (0) 2 58303717
www.iap.it
iap@iap.it

Gentili Avvocati
Paolina Testa – Chiara Pappalardo
Via Lattuada, 20
Milano

Gentili Avvocati
Vito Auricchio – Valerio Mosca
Via San Nicola da Tolentino, 67
Roma

Gentili Avvocati
Arturo Leone
Alessandro Berti Arnoaldi
Via Flaminia, 133 - Roma

Spettabile
Publitalia '80 SpA
Pal Cellini – Milano 2 – Segrate (MI)

AZIENDE
• UPA

AZIENDE DI SETTORE
• ANCOD
• Assofin
• Cosmetica Italia
• FederSalus
• LOGICO
• Sistema Gioco Italia

Spettabile
Clear Channel Italia
Via Giulini, 2 – Milano

Spettabile
Mediaset SpA
Via Paleocapa, 3
Milano

AGENZIE
• ASSOCOM
• UNICOM

Spettabile
IGP Decaux SpA
C. Dir. Milanofiori – Strada 3
Pal. B 10 – Assago (MI)

CONCESSIONARIE
• FCP

AFFISSIONI
• AAPI
• AIPE

INTERNET
• FedoWEB
• IAB ITALIA

RADIO E TELEVISIONI
• Confindustria Radio Tv
• MEDIASET SpA
• RAI SpA
• RTL 102.5 Srl
• SKY ITALIA Srl

STAMPA
• FIEG
• F.I.L.E.
• FisC

ISTITUZIONI
• AOI Coop. Solidar. Internaz.
• Comitato UPA Formazione
• FOND. PUBBL. PROGRESSO
• Link2007 Cooperazione in Rete

L'Istituto è membro di
• EASA - European Advertising
Standards Alliance
e di
• ICAS - International Council
for Ad Self-Regulation

Istanza

Vodafone Italia SpA contro Iliad Italia SpA

e nei confronti di

Clear Channel Italia; IGP Decaux SpA; Publitalia '80 SpA; Mediaset SpA

e Istanza

Telecom Italia SpA contro Iliad Italia SpA

e nei confronti di Publitalia '80 SpA; Mediaset SpA

e riconvenzionale

Iliad Italia SpA contro Telecom Italia SpA

*In apertura di seduta, sentite brevemente le parti, il Presidente dispone che la discussione in ordine alla domanda riconvenzionale di Iliad nei confronti di Vodafone sia rinviata all'udienza del giorno **24 luglio 2018 alle ore 15,10** con termine per memoria di replica sino al giorno 20 luglio 2018 ore 12.*

Si dà comunicazione qui di seguito del dispositivo delle pronunce n. 64-56/2018 emesso dal Giurì nel corso della riunione del 10 luglio 2018, riguardante il ricorso in oggetto:

"Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara in riferimento alla comunicazione di Iliad contestata da Telecom e da Vodafone che essa è in contrasto con l'art. 2 CA nella parte in cui promette una copertura in 4G plus e sia in ulteriore contrasto con la stessa norma nella parte in cui omette di indicare chiaramente i costi di attivazione ed i limiti in caso di uso delle reti europee ed in questi limiti ne ordina la cessazione.



Circa la riconvenzionale di Iliad nei confronti di Telecom il Giurì ritiene che il messaggio contestato sia in contrasto con l'art. 2 CA limitatamente alla frase "ovunque ti trovi" ed in questi limiti ne ordina la cessazione.

*Il Presidente
f.to Prof. Avv. Antonio Gambaro"*

Nel rammentare che gli effetti di tale dispositivo operano da subito, nei confronti dei mezzi e degli operatori comunque aderenti al sistema autodisciplinare, si segnala inoltre che, ai sensi del *Regolamento sui tempi tecnici di attuazione delle decisioni autodisciplinari*, entro **il giorno lavorativo successivo a quello della decisione**, l'utente è **tenuto a comunicare, a mezzo fax alla Segreteria dell'Istituto, di essersi attivato per far cessare il messaggio ritenuto non conforme al Codice nel rispetto dei tempi previsti nel suindicato Regolamento.**

Si fa riserva di notificare quanto prima la decisione, comprendente la relativa motivazione. Si ricorda infine, ai sensi dell'art. 40, che le parti nei cui confronti la decisione è stata pronunciata devono astenersi da ogni utilizzo della medesima per fini commerciali.

Con i migliori saluti.

p.  Il Segretario Generale I.A.P.
Vincenzo Guggino